

LOGO A.S.D.

SAFEGUARDING

Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (MOC) per il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni

INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Comportamenti e condotte rilevanti

Art. 4 Principi e comportamenti da tenere

Art. 5 Tutela dei minori

Art. 6 Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Art. 7 Misure preventive e gestione del rischio

Art. 8 Misure di contrasto

Art. 9 Responsabilità

Art. 10 Monitoraggio risultati

Art. 11 Pubblicità e diffusione politiche Safeguarding

Art. 12 Riservatezza e privacy

Art. 13 Violazioni sanzionabili

Art.

14

Norme

finali/transitorie

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2021 e al D.lgs. n. 39/2021, nonché alle disposizioni emanate in materia dalla Giunta Nazionale del CONI, dalla FSI Nazionale nonché ai principi fondamentali emanati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding, al fine di contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione e disciplinare le misure per assicurarne il rispetto, con particolare riguardo alla tutela dei minori. L'ASD riconosce e si impegna a tutelare, adottando le più opportune misure organizzative e di controllo, il diritto fondamentale di tutti i tesserati al benessere nella frequentazione del Circolo e nella pratica dell'attività sportiva, ad essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo.

Tutti i tesserati hanno diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, e rispettoso dei diritti della persona e della salute.

Art. 2 Ambito di applicazione

I dirigenti, i soci, gli istruttori, i genitori dei soci juniores e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Associazione sono tenuti a conoscere il presente modello.

Art. 3 Comportamenti e condotte rilevanti

Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente regolamento:

- l'abuso psicologico;
- l'abuso fisico;
- la molestia sessuale;
- l'abuso sessuale;
- la negligenza;
- il bullismo, il cyberbullismo;
- i comportamenti discriminatori.

Definizioni:

Per "*abuso psicologico*", qualsiasi atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.

Per "*abuso fisico*", qualunque condotta consumata o tentata (percosse, violenze o costrizioni ad attività fisiche inappropriate), che sia in grado in senso reale o potenziale di causare, direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere allenamenti inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti infortunati nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di sostanze vietate da norme vigenti e le pratiche di doping.

Per "*molestia sessuale*", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate aventi connotazione sessuale, e ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.

Per "*abuso sessuale*", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati. Può avvenire con o senza contatto fisico e anche online.

Per "*negligenza*", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di un comportamento o evento dai quali può derivare un danno, omette di intervenire permettendo che tale danno si verifichi o si crei una situazione di pericolo.

Per *“bullismo/cyberbullismo”*, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti, possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

Per *“comportamenti discriminatori”*, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status sociale o economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, di persona o tramite ausili informatici (ad esempio social network, web, e-mail, messaggi, blog).

Art. 4 Principi e regole di condotta

È onere dell'Associazione strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta.

Tenuto conto delle proprie caratteristiche e della propria attività, il Circolo Scacchi Ciriè ha altresì valutato che le principali situazioni nelle quali è esposta al rischio di commissione di una qualsiasi forma di condotta di abuso, violenza e discriminazione sono le seguenti:

SITUAZIONI SPECIFICHE DI RISCHIO
Ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l’esposizione fisica
Viaggi, trasferte e pernotti
Allenamenti e attività didattiche
Manifestazioni sportive di qualsiasi livello
Relazioni personali (anche con utilizzo di social network)

I Soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti ad attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:

- assicurare un ambiente sereno, ispirato a principi di uguaglianza e dignità delle persone;
- riservare a ogni tesserato attenzione e impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
- fare attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare riguardo a soggetti minorenni;
- far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo di ciascuno;
- segnalare ogni circostanza di interesse, agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- predisporre presso le strutture in uso all'Associazione tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio;
- programmare e gestire l’attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
- far autorizzare degli esercenti la responsabilità genitoriale in caso di tesserati minorenni, da conservare nei termini di legge, eventuali sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non siano usualmente frequentati e/o nelle trasferte;
- evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;
- sollecitare dirigenti, soci, tesserati e genitori dei soci juniores all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie, sessiste, o di matrice razzista;

- prevenire, durante gli allenamenti e in gara, di tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- sensibilizzare ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni non inerenti la prestazione sportiva, e compresi tra quelli indicati dal presente regolamento, possono essere lesivi della dignità della persona.

Art. 5 Tutela dei minori

I soggetti chiamati a svolgere attività dirette con minori, a prescindere dalla forma e dal tipo di rapporto di lavoro e collaborazione intrattenuta, sono tenuti a rendersi disponibili a produrre copia del casellario giudiziario.

Art. 6 Responsabile Safeguarding, contro abusi, violenze e discriminazioni

Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni, in linea con le vigenti disposizioni, è nominato un Responsabile Safeguarding, che è competente per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della Giustizia Sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.

Il Responsabile Safeguarding è nominato dal Consiglio Direttivo o Assemblea dei soci, scelto tra, dirigenti, sportivi, soci, professionisti che si siano contraddistinti per la loro probità e principi etici e che:

- non abbia riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- non abbia riportato squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, fatti salvi i casi di riabilitazione da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
- non abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- non abbia in essere controversie giudiziarie contro l'Ente, il CONI o con le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.

Il Responsabile Safeguarding nell'espletamento delle sue funzioni, si occupa in particolare di:

- vigilare sull'adozione e sull'aggiornamento dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché dei codici di condotta, segnalando le violazioni dei predetti obblighi e eventuali condotte rilevanti, al Safeguarding Officer Nazionale;
- adottare le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- interfacciarsi per le politiche di Safeguarding, per tutti gli adempimenti necessari, con il Safeguarding Officer Nazionale, al quale fornire informazioni e ogni eventuale documento richiesto.

Il Responsabile Safeguarding dura in carica quattro anni e non può essere revocato e/o sostituito se non per giusta causa. Ha inoltre la facoltà di avvalersi di esperti, scelti in collaborazione con il Legale Rappresentante, le cui competenze siano opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti.

Art. 7 Misure preventive e gestione del rischio

Il Responsabile Safeguarding, dovrà assicurarsi che all'interno della propria struttura sia in vigore un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, prevedendo quanto necessario per l'attuazione delle procedure (esempio: procedura accesso ai locali degli allenamenti dove è previsto un contatto fisico, procedure per viaggi, trasferte e manifestazioni sportive, eventuali convenzioni con medici sportivi e psicologi per la cura dei minori).

Il Responsabile Safeguarding, dovrà mettere a disposizione un indirizzo mail di suo unico accesso per eventuali segnalazioni. L'indirizzo andrà pubblicizzato sul sito web del Circolo.

Art. 8 Misure di contrasto

Tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo nelle attività dell'Associazione che vengono a conoscenza di comportamenti rilevanti, sono tenuti a segnalarli tempestivamente al Responsabile Safeguarding, inoltrandone comunicazione. Quest'ultimo deve darne comunicazione tempestivamente al Safeguarding Officer Nazionale nelle modalità previste dalla Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità.

L'Associazione garantisce la riservatezza del segnalante, fatto salvo nei casi in cui sia evidente e comprovata la responsabilità dello stesso per reati di calunnia e/o diffamazione.

In caso di procedimento disciplinare a seguito di accertata violazione, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 Responsabilità

Il mancato adeguamento agli obblighi di cui al presente regolamento ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi, costituisce violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Art. 10 Monitoraggio risultati

Al fine di rendere performante il presente regolamento, il Consiglio Direttivo o Assemblea dei Soci, provvederà a valutare che le politiche messe in atto siano in linea con gli obiettivi prefissati e apporrà gli eventuali correttivi e/o integrazioni necessarie proposte dal Responsabile.

Art. 11 Pubblicità e diffusione politiche Safeguarding

La diffusione del seguente regolamento è obbligatoria e deve essere effettuata mediante affissione sulla bacheca dell'Associazione e pubblicazione sul sito web, dove sarà anche pubblicato l'indirizzo email dedicato alle eventuali segnalazioni.

La mancata pubblicità del regolamento e suo materiale correlato, costituisce illecito e deve essere segnalato al Safeguarding Officer Nazionale.

Art. 12 Riservatezza e privacy

Il Responsabile Safeguarding è tenuto agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento del Safeguarding. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante e dei soggetti coinvolti. Le documentazioni relative alle segnalazioni devono essere conservate nel rispetto del GDPR 2016/679 e conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della segnalazione.

Art. 13 Violazioni sanzionabili

Rappresenta illecito disciplinare e, pertanto, sanzionabile:

- a. qualsiasi forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b. la violazione delle disposizioni contenute all'interno del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding;
- c. l'omissione o la violazione, anche singola, di qualsiasi protocollo o prescrizione del MOC Safeguarding;
- d. l'ostacolo ai controlli e l'ingiustificato impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti incaricati dei controlli sulle procedure e sulle decisioni, incluso il Responsabile Safeguarding, e altre azioni finalizzate alla violazione o elusione del sistema di controllo, come la distruzione o l'alterazione della documentazione prescritta dal MOC Safeguarding;
- e. la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, così come prescritta per le situazioni specifiche di rischio;
- f. qualsiasi atto di vittimizzazione secondaria nei confronti di un segnalante;
- g. eventuali abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

Con specifico riferimento ai dirigenti, costituisce altresì illecito disciplinare:

- a. la mancata formazione e/o il mancato aggiornamento e/o l'omessa comunicazione ai soci, agli istruttori, ai genitori dei soci juniores delle procedure e delle prescrizioni del Modello di Safeguarding;
- b. l'omessa supervisione, controllo e vigilanza sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello di Safeguarding da parte dei propri soci, istruttori, genitori dei soci juniores al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree specifiche di rischio.

Art. 14 Norme finali/transitorie

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo o Assemblea dei Soci, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.